

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione II, 17/07/1999 n. 7612
legge 109/94 Articoli 31bis - Codici 31/bis.1

L'azione di responsabilità extracontrattuale del committente (e dei soggetti nella cui disponibilità l'opera perviene, qualunque sia il titolo derivativo) nei confronti dell'appaltatore, prevista dall'art. 1669 cod. civ., è soggetta alla denuncia (non necessariamente atto autonomo di manifestazione di volontà attributiva di responsabilità) di difetti di costruzione, che pregiudicano la statica o la lunga durata dell'opera che l'entità della medesima le attribuisce, nel termine di decadenza di un anno dalla loro scoperta, e si prescrive nel termine di un anno dalla denuncia. Il primo termine, essendo connesso, per la decorrenza, alla scoperta della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazione della appaltatore, postula un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità del vizio costruttivo e della sua riferibilità causale a quest'ultimo; il secondo, invece, essendo cronologicamente legato alla denuncia, prescinde dall'epoca della predetta sufficiente conoscenza.